





IL SISTEMA NAZIONALE E LE FORME DI EQUA REMUNERAZIONE ESISTENTI: OVERLAPPING RISK?

Valeria Falce – Valeria.Falce@unier.it

Jean Monnet Professor in EU Innovation Policy



28 ottobre 2020

Università Luiss Guido Carli

L'INTERESSE STRATEGICO UE

L'industria culturale e creativa dell'UE rappresenta:

- 6,8% del PIL dell'UE (915 miliardi di euro)
- 7,1% dei posti di lavoro dell'UE (15 milioni di lavoratori)

È interesse strategico economico, sociale e culturale rafforzare gli ecosistemi creativi, attuando politiche a sostegno degli investimenti in corso, assicurando un ciclo virtuoso di reinvestimento nelle opere europee, dando impulso alla crescita economica e occupazionale, il pluralismo dei media e la diversità culturale.



La risposta UE: La Direttiva Copyright

Il Capo III della Direttiva Copyright: "Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento" propone alcuni meccanismi di adeguamento e di revoca dei contratti con gli autori e gli artisti interpreti esecutori (AIE) per lo sfruttamento delle loro opere



Articolo 18 Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

- 1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.
- 2. Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.



Articolo 19 Obbligo di trasparenza

- 1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i diritti di cui al paragrafo 1 siano stati successivamente concessi in licenza, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti ricevano, su loro richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 1.

Articolo 19 Obbligo di trasparenza

- 2.1.Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull'identità di tali sublicenziatari.
- 3.Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di sublicenza a norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore o artista (interprete o esecutore).
- 4.L'obbligo stabilito al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Gli Stati membri possono prevedere che nei casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo di cui al paragrafo 1 diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.



Articolo 19 Obbligo di trasparenza

5.Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione, fatto salvo il caso in cui l'autore o artista (interprete o esecutore) dimostri di necessitare delle informazioni

6.per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e chieda le informazioni a tal fine.

7.Gli Stati membri possono disporre che, per gli accordi soggetti ad accordi di contrattazione collettiva o basati su questi ultimi, siano applicabili le regole di trasparenza del relativo contratto collettivo, a condizione che tali regole soddisfino i criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4.

8. Qualora sia applicabile l'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di tale direttiva o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione di detta direttiva.



Articolo 20 Meccanismo di adeguamento contrattuale

- 1. Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
- 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva.

Articolo 22 Diritto di revoca

- 1. Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.
- 2. Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:
- a) delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere e esecuzioni; e
- b) dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista (interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).
- Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).
- Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti in questione.
- Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti (interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.
- 3. Gli Stati membri dispongono che la revoca di cui al paragrafo 1 possa essere esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole in seguito alla conclusione dell'accordo di licenza o al trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi in licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.
- 4. Il paragrafo 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.
- 5. Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo.



Ratio

Considerando n. 73:

La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma (...)

Capo III in combinato disposto con il Considerando n. 73:

Norme obbligatorie vs norme imperative



OBIETTIVI / RISCHI

- Gli Stati membri dovranno garantire agli autori e agli AIE:
- (i) diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata
- (ii) diritto alla trasparenza
- (iii) diritto ad un adeguamento contrattuale
- (iv) diritto di revoca tempo

- Compressione della libertà negoziale degli operatori (iii-iv)
- ◆Interruzione degli investimenti in produzione e distribuzione (iii-iv)
- ◆Incertezza dei budget (iii)
- ◆Impossibilità di valutare gli investimenti (iii-iv)
- Disequilibrio informativo
- Abuso di posizione dominante
- Perdita di certezza nella remunerazione



EU vs IT: adeguatezza e proporzionalità della remunerazione, sufficienza dell'ordinamento

- Il principio dell'equa remunerazione degli autori è già soddisfatto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 633/1941 (meccanismi di equo compenso ed equa remunerazione in favore di autori e AIE 18 bis, 46 bis; 73, 73 bis, 80; 84;84 bis, 71 sept-oct).
- Il considerando 73 chiarisce che gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari. Tali pagamenti in casi specifici possono rappresentare forme adeguate di remunerazione.
- In Italia meccanismi di remunerazione forfettaria sono spesso previsti nei contratti di scrittura artistica e di edizione per le stampe.
- Nell'ambito dell'editoria libraria l'articolo 130 della LDA indica i casi in cui è ammissibile il pagamento a forfait, ma non seguono ipotesi di equo compenso ex post.
- Nel settore artistico invece la LDA non prevede espressamente le ipotesi in cui è ammissibile il pagamento a forfait, ma prevede l'equo compenso ex post



Come recepire in Italia l'art. 18?

Con l'obiettivo di:

- confermare i meccanismi esistenti, evitando inutili proliferazioni, che ingenererebbero confusione ed incertezza
- indirizzare il ragionamento nell'ottica della prevalenza del principio della libertà contrattuale
- operare un bilanciamento coerente e ragionevole tra diritti e interessi
- tener conto delle specificità dei diversi settori dell'industria creativa in fase di investimento (es. settore audiovisivo/editoria musicale/editoria libraria/)
- valorizzare i meccanismi esistenti, in ambito nazionale, a garanzia di un'equa remunerazione di autori e interpreti
- tener conto delle buone pratiche esistenti e di eventuali accordi intercategoriali stipulati in alcuni settori



In concreto

- Richiamare nel capo II della LDA dedicato alla Trasmissione dei diritti di utilizzazione il principio di remunerazione equa ed adeguata in caso di concessione di diritti esclusivi.
- Individuare i soggetti beneficiari
- Vincolare le condizioni all'esercizio dell'azione di cui all'art. 1448 cod.civ. da parte di autori e AIE, nel caso di mancato raggiungimento dei 2/3 del valore espresso nel contratto entro il termine di cui all'art.1449 cod. civ.
- Escludere le opere create nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa in cui l'attività creativa è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita.
- Assicurare la liceità dell'ipotesi in cui la controprestazione dei contratti di licenza o trasferimento possa avere ad oggetto anche una prestazione di servizi.



EU vs IT: Trasparenza, sufficienza dell'ordinamento?

Il principio dell'equa remunerazione si collega alla trasparenza delle informazioni che gli autori e gli AIE ricevono per quantificare il valore economico dei diritti dati in licenza e valutarne l'adeguatezza nel tempo.

- Tanto il CC, quanto la LDA contengono alcune disposizioni volte a garantire un corretto trasferimento delle informazioni e di rendicontazione agli aventi diritto.
- La direttiva copyright lascia margini sui soggetti a cui devono esser trasferite le informazioni.
- La Direttiva 26/2014 (trasposta con D.Lgs 35/2017), già ha introdotto obblighi di trasparenza in capo agli organismi di gestione collettiva nei confronti dei propri mandanti, le informazioni cui si riferisce all'art. 19 della direttiva copyright potrebbero dunque essere opportunament mediate dagli organismi di gestione collettiva, ovvero comunicate agli stessi e poi trasferite agli aventi diritto.
- Diversamente, si rischia di gravare i licenziatari di un duplice onere di comunicazione delle informazioni tanto agli organismi preposti, quanto ai singoli aventi diritto (autori e AIE).



Come recepire in Italia l'art. 19?

Con l'obiettivo di:

- Confermare i meccanismi esistenti, evitando una inutile superfetazione normativa
- Favorire un raccordo (direttiva copyright/recepimento direttiva collecting)
- Chiarire che, se e' stipulata la licenza collettiva, i titolari potranno rivolgersi agli intermediari per ottenere le informazioni cui hanno diritto
- Consentire obblighi di trasparenza accentrati in unico interlocutore
- Garantire un miglior controllo sull'applicazione dell'art. 1 del D.M.5.9.2018 contenente le "Disposizioni per la razionale applicazione dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" che grava i produttori dell'obbligo di comunicare alle CMO e all'AGCOM le opere prodotte e distribuite individuando gli artisti primari e comprimari che vi hanno preso parte.



In concreto

- Intervenire in calce capo II della LDA dedicato alla Trasmissione dei diritti di utilizzazione prevedendo apposite previsioni
- Inserire l'obbligo almeno annuale per i cessionari dei diritti di autori o AIE, o per i sub concessionari, di fornire informazioni aggiornate sullo sfruttamento dell'opera e sui compensi generati, solo se si è prevista negozialmente una compartecipazione ai compensi e nei casi in cui si tratti di contribuiti di autori e di artisti primari e comprimari.
- La richiesta potrà essere avanzata dall'organismo di gestione collettiva mandatario dell'avente diritto, ovvero da quest'ultimo nell'ambito di procedimenti giudiziari.
- Dovranno esser rispettati criteri di proporzionalità tra gli oneri amministrativi conseguenti all'adempimento degli obblighi di trasparenza e i compensi che possono essere generati sulla base di una ragionevole stima del mercato.
- Prevedere ipotesi di fornitura aggregata di informazioni che verranno elaborate dalle collecting



EU vs IT: Meccanismo di adeguamento contrattuale, sufficienza dell'ordinamento?

 Difficoltà di offerta di remunerazioni sproporzionatamente basse nel sistema interno

Il rischio è fugato dall'applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso (ex post) previste dalla L. 633/41, già richiamate con riferimento all'articolo 18

- L'atipico adeguamento contrattuale del droit de suite

(art.. 144-145 LDA), una forma di remunerazione compensativa e successiva alla prima vendita, che funge da meccansimo di adeguamento contrattuale.

Proporzionalità

Nella LDA è espresso il criterio del valore del contributo dell'autore per valutarne la remunerazione (es. articolo 34 LDA che peraltro si riferisce alla proporzialità' tra coautori). Tale principio di proporzionalità può implicitamente considerarsi richiamato nel considerando 77 che raccomanda di tenere conto delle specificità dei vari settori, e che tutti i portatori di interessi partecipino alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici.



Come recepire in Italia l'art. 20?

Con l'obiettivo di:

- Implementare i meccanismi già esistenti ed evitando di sovrascrivere le norme vigenti
- Operare una valutazione caso per caso, guardando alla tipologia di contributo dell'avente diritto; al settore di appartenenza; agli investimenti sostenuti dal produttore e la loro incidenza rispetto alla reddittività dell'opera
- Assicurare negoziazioni accentrate in capo alle collecting
- Favorire negoziazioni collettive, laddove quelle singole rischino di provocare costi elevati per aventi diritto e utilizzatori



In concreto

- Intervenire in calce capo II della LDA dedicato alla Trasmissione dei diritti di utilizzazione prevedendo apposite previsioni
- Prevedere un meccanismo di equo compenso ex post e irrinunciabile per gli autori, analogo a quello previsto per gli AIE nell'ambito di taluni specifici settori (i.e. artt. 73, 73 bis, 80; 84;84 bis e per gli autori dell'opera cinematografica art. 46 bis).
- Ritenere per semplificare che i compensi a compartecipazione possano essere proporzionati in se', salvo siano eccessivamente bassi ed in quanto tali elusivi
- Per talune tipologie di opere prevedere meccanismi analoghi a quello del droit de suite



EU vs IT: Diritto di revoca, sufficienza dell'ordinamento?

L'ordinamento italiano già prevede meccanismi di retrocessione automatica dei diritti, in assenza di sfruttamento degli stessi:

es. Articolo 50 LDA: prevede un meccanismo di revoca nelle opere cinematografiche, a tutela degli autori delle parti letterarie e musicali, con un termine di tre anni per l'esercizio in caso di inerzia del produttore

All'articolo 35 LDA: si prevede per il co-autore dell'opera musicale che ha redatto la parte letteraria ha la facoltà di abbinare il proprio contributo ad altra parte musicale in casi specifici di inerzia da parte dell'altro co-autore

All'art. 124 LDA nel contratto di edizione per le stampe, in cui l'autore è svincolato dal contratto ove l'editore non proceda a nuova edizione senza darne comunicazione.

Art.127-128 nel contratto di edizione per le stampe, in cui l'autore è svincolato dal contratto ove l'editore non proceda alla pubblicazione nel termine di due anni



Come recepire in Italia l'art. 22?

Con l'obbiettivo di:

- Implementare i meccanismi già esistenti ed evitando di sovrascrivere le norme vigenti
- Evitare che il diritto divenga un abuso: in caso di opere collettive, la revoca, per poter essere valida, dovrebbe essere presentata da tutti gli autori contestualmente, per evitare incertezze e contenziosi, ovvero si dovranno prevedere meccanismi gerarchici in relazione al valore del contributo. Viceversa lo strumento rischia di divenire preclusivo per l'azione altrui.
- Prevedere finestre per l'esercizio del diritto che tengano conto delle specificità dei settori (da notare che in alcuni settori la revoca della cessione dei diritti su un contributo mette a repentaglio la circolazione dell'opera e i diritti di tutti soggetti che vi hanno preso parte)
- Favorire strumenti di revoca dell'esclusività piuttosto che dell'insieme dei diritti ceduti.
- Far precedere la revoca da un meccanismo di dialogo in contraddittorio tra gli autori
 e/o artisti e i cessionari dei diritti



In concreto

- Fare salve le disposizioni già esistenti in cui sono previsti termini e modalità di revoca
- Inserire un principio generale secondo cui l'autore che ha trasferito in esclusiva i propri diritti su un'opera può revocare la licenza o il trasferimento nei casi di mancata utilizzazione nel termine di due anni dalla consegna dell'opera ovvero entro un termine ragionevole.
- Stabilire che ove un contratto preveda la licenza o il trasferimento di più diritti o di più facoltà di utilizzazione di uno stesso diritto, l'autore può esercitare il diritto di revoca separatamente per ciascuno dei diritti o facoltà inutilizzati.
- Stabilire modalità formali di esercizio del diritto



CONCLUSIONI

In sede di implementazione si dovrà evitare il rischio di overlapping

- La normativa italiana ha già in seno molte disposizioni sufficienti al perseguimento degli obiettivi promossi dalla direttiva
- Talune disposizioni vigenti andranno integrate, non duplicate né riscritte
 - Gli interventi di integrazione dovranno tener conto delle specificità dei settori artistici (così come nella LDA si distinguevano disposizioni ad hoc per musica/editoria/cinema)
 - II compenso forfettario va considerato legittimo, a meno che non risulti elusivo



BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- R. Berger (2015), Cultural content in the online environment: Analyzing the value transfer in Europe. link: http://authorsocieties.eu/uploads/Report%20for%20GESAC
 _Online%20Intermediaries_2015%20Nov_EUR(1).pdf
- V.Falce (2020), International Copyright Law and Practice (ITALY), Albany, New York, M. Bender, Lexis Nexis
- Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the EU, European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, October 2016, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union_full.pdf
- R. Hilty and V. Moscon (eds), 'Modernisation of the EU Copyright Rules. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition' (2017) Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 17-
 - 12, https://www.ip.mpg.de/en/publications/details/modernisation-of-the-eu-copyright-rules-position-statement-of-the-max-planck-institute-for-innovation-and-competition.html accessed 28 November 2019



- L. Bently et al, 'Response to Article 11 of the Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market, entitled "Protection of press publications concerning digital uses" on behalf of 37 professors and leading scholars of Intellectual Property, Information Law and Digital Economy' (2016) https://www.cipil.law.cam.ac.uk/press/news/2016/12/cambridge-academics-respond-call-views-european-commissions-draft-legislation accessed 28
 November 2019
- A. <u>Aguilar The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers Part II, Articles 20-23, http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/08/01/the-new-copyright-directive-fair-remuneration-in-exploitation-contracts-of-authors-and-performers-part-ii-articles-20-23/
 </u>
- P. Attanasio, L Del Palto, G. Marangoni, European copyright, competition and innovation policy in the creative sectors https://www.rivisteweb.it/doi/10.1446/94087
- G. Priora, Catching sight of a glimmer of light: Fair remuneration and the emerging distributive rationale in the reform of EU copyright law, https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5043
- S.Von Lewinski (a cura di), Remuneration for the use of work, De Grruyter, Berlino 2015







Thank you for the attention

Valeria Falce
Valeria.Falce@unier.it

Jean Monnet Professor of EU Innovation Policy